

**Sentenza del Tribunale dell'11 dicembre 2012 — Fomanu/  
UAMI (Qualität hat Zukunft)**

(Causa T-22/12) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo “Qualität hat Zukunft” — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 26/84)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Germania) (rappresentante: avv. T. Raible)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 27 ottobre 2011 (procedimento R 1518/2011-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo «Qualität hat Zukunft» come marchio comunitario.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Fomanu AG è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 80 del 17.3.2012.

**Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2012 — Bauer/  
UAMI — BenQ Materials (Daxon)**

(Causa T-29/12) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Daxon — Marchio comunitario denominativo anteriore DALTON — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 26/85)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Erika Bauer (Schaufing, Germania) (rappresentante: avv. A. Merz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Klüpfel, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: BenQ Materials Corp. (Gueishan Taoyuan, Taiwan)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 9 novembre 2011 (procedimento R 2191/2010-2), relativa ad un'opposizione tra la sig.ra Erika Bauer e la BenQ Materials Corp.

**Dispositivo**

- 1) La Alva Management GmbH è autorizzata a sostituirsi alla sig.ra Erika Bauer quale parte ricorrente.
- 2) Il ricorso è respinto.
- 3) La Alva Management è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 80 del 17.3.2012.

**Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 —  
Steinberg/Commissione**

(Causa T-17/10) <sup>(1)</sup>

[«**Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a decisioni di finanziamento riguardanti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative in Israele e in Palestina nell'ambito del programma “Partenariato per la pace” e dello “Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani” — Parziale rifiuto di accesso — Eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica — Obbligo di motivazione — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico**»]

(2013/C 26/86)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Gerald Steinberg (Gerusalemme, Israele) (rappresentante: T. Asserson, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Tufvesson e C. ten Dam, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione SGE.3/MV/psi D(2009) 3914 della Commissione del 15 maggio 2009, che nega parzialmente al ricorrente l'accesso a determinati documenti relativi a decisioni di finanziamento concernenti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative in Israele e in Palestina nell'ambito del programma «Partenariato per la pace» e dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico.

2) Il sig. Gerald Steinberg supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

(<sup>1</sup>) GU C 80 del 27.3.2010.

**Ordinanza del Tribunale 23 novembre 2012 — Crocs/UAMI — Holey Soles Holdings e PHI (Disegni di una scarpa)**

(Causa T-302/10) (<sup>1</sup>)

**(«Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Ritiro della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a statuire»)**

(2013/C 26/87)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Crocs, Inc. (Niwtot, Stati Uniti) (rappresentante: I. R. Craig, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Canada); e Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Francia)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI, del 26 marzo 2010 (procedimento R 9/2008-3), relativo a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Holey Shoes Holdings Ltd e la Partenaire Hospitalier International e Crocs, Inc.

**Dispositivo**

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) La ricorrente è condannata alle proprie spese e alle spese del convenuto.

(<sup>1</sup>) GU C 260 del 25.9.2010.

**Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 — ADEDY e altri/Consiglio**

(Causa T-541/10) (<sup>1</sup>)

**(«Ricorso di annullamento — Decisioni indirizzate ad uno Stato membro allo scopo di correggere una situazione di disavanzo eccessivo — Assenza di effetti diretti — Irricevibilità»)**

(2013/C 26/88)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrenti: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atene, Grecia); Spyridon Papaspyros (Atene); e Ilias Iliopoulos (Atene) (rappresentanti: M.-M. Tsipra, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: T. Middleton, A. de Gregorio Merino, e E. Chatziioakeimidou, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento, da una parte, della decisione 2010/320/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 145, pag. 6, e — rettifica — GU 2011, L 209, pag. 63) e, dall'altra, della decisione 2010/486/UE del Consiglio, del 7 settembre 2010, che modifica la decisione 2010/320 (GU L 241, pag. 12)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), i sigg. Spyridon Papaspyros e Ilias Iliopoulos supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) Commissione europea supporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 30 del 29.1.2011.

**Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012 — ADEDY e a./Consiglio**

(Causa T-215/11) (<sup>1</sup>)

**(«Ricorso di annullamento — Decisione indirizzata ad uno Stato membro per rimediare ad una situazione di disavanzo eccessivo — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità»)**

(2013/C 26/89)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrenti: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atene, Grecia) Spyridon Papaspyros (Atene), e Ilias Iliopoulos (Atene) (rappresentante: M.-M. Tsipra, avvocato);

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Maganza, M. Vitsentzatos e A. de Gregorio Merino, agente)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, J.-P. Keppenne e M. Konstantinidis, agenti)